

Bundesstrafgericht
Tribunal pénal fédéral
Tribunale penale federale
Tribunal penal federal



Numero dell'incarto: BG.2015.7

Decisione dell'8 maggio 2015 **Corte dei reclami penali**

Composizione

Giudici penali federali Stephan Blättler, presidente,
Tito Ponti e Roy Garré,
Cancelliera Susy Pedrinis Quadri

Parti

CANTONE TICINO

Richiedente

contro

KANTON ST. GALLEN

Opponente

Oggetto

Conflitti in materia di foro (art. 40 cpv. 2 CPP)

Fatti:

- A.** In data 28 gennaio 2015 il Ministero pubblico del Cantone Ticino (in seguito: MP/TI) ha trasmesso alla Staatsanwaltschaft St. Gallen, Untersuchungsamt Uznach (in seguito: MP/SG) una richiesta di assunzione del procedimento penale a carico dei cittadini rumeni A. e B. per i reati di ripetuto furto aggravato (commesso in banda; art. 139 cifra 3 cpv. 2 CP), ripetuto danneggiamento (art. 144 CP), ripetuta violazione di domicilio (art. 186 CP), ripetuta infrazione alla legge federale sugli stranieri (art. 115 LStr) nonché infrazione alla legge sulla circolazione stradale (art. 94 LCStr). Risulta dagli atti che A. e B. sono fortemente sospettati di aver commesso tali reati nel Canton Ticino (ed uno nel Canton Grigioni), tra il 29 aprile 2014 ed il 24 luglio 2014, come pure che nei confronti di A. è già pendente dal 23 dicembre 2013 un procedimento penale per titolo di furto semplice (art. 139 cifra 1 CP), danneggiamento (art. 144 cpv. 1 CP), violazione di domicilio (art. 186 CP) e infrazione alla legge sulla circolazione stradale (art. 94 LCStr), condotto dal MP/SG (act. 1.5, act. 1.3, act. 3). La richiesta di assunzione del procedimento si fonda sul fatto che le autorità sangallesi avrebbero eseguito i primi atti di perseguimento giusta gli art. 34 cpv. 1 CPP e 33 CPP (v. act. 1.5).
- B.** Con decisione del 5 febbraio 2015, il MP/SG – valutando tutti i furti avvenuti in Ticino quali furti semplici – ha accolto la richiesta di assunzione del procedimento nei confronti di A. limitatamente ai reati di tentato furto, danneggiamento e tentata violazione di domicilio ai danni di C. SA di Z, avvenuti nella notte tra il 5 ed il 6 maggio 2014, ai reati di furto, danneggiamento e violazione di domicilio del 24 luglio 2014 ai danni della ditta D. SA di Y, nonché al reato di infrazione alla legge federale sugli stranieri per il periodo dal 19 ottobre 2013 al 25 luglio 2014. Per il rimanente, la domanda di assunzione del procedimento del MP/TI è stata respinta. In effetti, a mente del magistrato sangallese, non sarebbe stata reperita alcuna prova né traccia del DNA che permetterebbe di ascrivere ulteriori atti a A.; nell'incarto non sussisterebbero inoltre prove che B. abbia partecipato ai reati per cui il MP/SG ha accettato di assumere il procedimento (act. 1.1).
- C.** Con istanza di determinazione del foro competente dell'11 febbraio 2015, il MP/TI, per il tramite del Procuratore pubblico titolare del procedimento, si è rivolto a questa Corte chiedendo che le autorità di perseguimento penale del Canton San Gallo siano designate quali autorità competenti a persegui-

re e giudicare tutti i reati di furto (anche nella forma del tentativo), danneggiamento, violazione di domicilio, infrazione alla legge federale sugli stranieri e furto d'uso, a carico di A. e B. (act. 1).

- D. Il MP/SG ha presentato la propria risposta il 18 febbraio 2015, postulando la reiezione dell'istanza ticinese (act. 3). Delle ulteriori e specifiche argomentazioni sollevate dalle due autorità coinvolte si dirà, per quanto necessario all'emanazione del presente giudizio, nei successivi considerandi in diritto.

Diritto:

- 1.1 Le autorità penali esaminano d'ufficio la loro competenza e, se necessario, rimettono il caso all'autorità competente (art. 39 cpv. 1 CPP). Se più autorità penali risultano competenti per territorio, i pubblici ministeri interessati si comunicano senza indugio gli elementi essenziali del caso e si adoperano per raggiungere un'intesa il più rapidamente possibile (art. 39 cpv. 2 CPP). Se le autorità di perseguimento penale di più Cantoni non riescono ad accordarsi sul foro competente, il pubblico ministero del Cantone che per primo si è occupato della causa sottopone senza indugio, in ogni caso prima della promozione dell'accusa, la questione al Tribunale penale federale affinché decida (art. 40 cpv. 2 CPP combinato con l'art. 37 cpv. 1 della legge federale del 19 marzo 2010 sull'organizzazione delle autorità penali della Confederazione [LOAP; RS 173.71]). Riguardo al termine per sottoporre la vertenza alla scrivente autorità, quest'ultima applica il termine di 10 giorni previsto dall'art. 396 cpv. 1 CPP, dal quale l'autorità richiedente può scostarsi unicamente in circostanze eccezionali che essa è tenuta a specificare (v. segnatamente TPF 2011 94 consid. 2.2). La determinazione dell'autorità legittimata a rappresentare il proprio Cantone nell'ambito dello scambio di vedute o durante la procedura dinnanzi alla Corte dei reclami penali è retta dalle legislazioni cantonali (art. 14 cpv. 4 CPP; ERICH KUHN, Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung – Jugendstrafprozessordnung [Niggli/Heer/Wiprächtiger, ed.], 2a ediz., Basilea 2014 [di seguito: Basler Kommentar], n. 9 ad art. 39 CPP e n. 10 ad art. 40 CPP; NIKLAUS SCHMID, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2a ediz., Zurigo/San Gallo 2013, n. 488; GALLIANI/MARCELLINI, Codice svizzero di procedura penale [CPP] – Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, n. 5 ad art. 40 CPP).

- 1.2** Riguardo alla competenza in ambito di conflitti di foro in seno alle autorità di perseguimento penale ticinesi, questa Corte ha già avuto modo di constatare che, giusta l'art. 67 cpv. 6 della legge cantonale del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL TI 3.1.1.1), la stessa spetta al procuratore incaricato del procedimento (v. decisione del Tribunale penale federale BG.2013.16 del 18 luglio 2013, consid. 1.2). Per quanto attiene al Canton San Gallo, la legge cantonale prevede che l'autorità competente in materia è il Procuratore capo competente per territorio ("örtlich zuständiger leitender Staatsanwalt"; art. 24 Einführungsgesetz zur Schweizerischen Straf- und Jugendstrafprozessordnung des Kantons St. Gallen del 3 agosto 2010 [sGS 962.1]). Nella fattispecie, lo scambio di scritti tra il Procuratore pubblico ticinese ed il "leitender Staatsanwalt" dell'"Untersuchungsamt Uznach" è pertanto avvenuto tra le autorità competenti.
- 1.3** L'art. 40 cpv. 2 CPP prevede che l'istanza di determinazione del foro debba essere presentata dal pubblico ministero che per primo si è occupato della causa. In *casu*, la questione è stata sollevata dal MP/TI, autorità che tuttavia non si è occupata per prima della causa. Ciò nonostante, il rispetto del principio di celerità e dell'economia di procedura impone di concedere a tutti i pubblici ministeri interessati la qualità per agire (BERTOSSA, Commentaire Romand, Basilea 2011, n. 3 ad art. 40 CPP).

Avendo dunque lo scambio di scritti avuto luogo correttamente ed essendo la domanda in fissazione del foro stata depositata in tempo utile conformemente all'art. 40 cpv. 2 CPP, è opportuno entrare in materia sul presente gravame.

2.

- 2.1** A mente del MP/TI, i reati oggetto della presente procedura dovrebbero tutti essere perseguiti dalle autorità sangallesi in virtù dell'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP, secondo cui se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. Agli atti incriminati sarebbe infatti comminata la stessa pena di quelli commessi nel Canton San Gallo, Cantone che avrebbe effettuato i primi atti istruttori. In virtù del principio dell'unità del procedimento, il MP/SG non potrebbe separare l'istruzione nei confronti di A., assumendo solo i reati nei quali sarebbe stato riscontrato il suo DNA e rifiutando per contro le altre fattispecie. Né potrebbe il MP/SG rifiutarsi di assumere le indagini relative a B. per il motivo che non sarebbe stata reperita la prova certa di una sua partecipazione agli atti per cui le autorità sangallesi hanno accettato l'assunzione della procedura.

2.2 Preliminarmente, si impone di stabilire quali siano i reati posti a carico dei due imputati.

2.2.1 A tale riguardo, la Corte dei reclami penali non è vincolata alle qualifiche giuridiche dei reati fornite dalle autorità cantonali di perseguimento penale (v. già per quanto riguarda la prassi della Camera d'accusa del Tribunale federale: DTF 92 IV 153 consid. 1). Il foro va determinato in considerazione dei sospetti attuali. Non è dunque determinante ciò di cui l'imputato verrà effettivamente riconosciuto colpevole, quanto piuttosto i fatti che gli sono contestati e la qualificazione giuridica che è possibile dedurre dagli atti al momento dell'esame della questione del foro. In questo contesto, la Corte dei reclami penali si fonda sui fatti e non su delle ipotesi (SAMUEL MOSER/ANNIA SCHLAPBACH, Basler Kommentar, n. 11 ad art. 34 CPP; GUIDON/BÄNZIGER, Die aktuelle Rechtsprechung des Bundesstrafgerichts zum interkantonalen Gerichtsstand in Strafsachen, in: Jusletter 21 maggio 2007, n. 25). Nel confronto tra diversi reati e pene vige inoltre il principio "in dubio pro duriore", secondo cui, in caso di dubbio, è opportuno istruire e perseguire considerando il comportamento più sfavorevole all'imputato e la forma qualificata del reato (GUIDON/BÄNZIGER, op. cit., n. 44). Solo se, già a questo stadio, il reato più grave può essere escluso con certezza, esso non è più pertinente al fine della determinazione del foro (MOSER/ SCHLAPBACH, op. cit., n. 11 ad art. 34 CPP). La pena più grave è stabilita con criteri astratti (pena edittale) e non in base alla pena da commisurarsi al caso concreto. Vengono presi in considerazione gli elementi qualificanti (per esempio "il mestiere", DTF 92 IV 153) o attenuanti di cui alle disposizioni speciali del CP (GALLIANI/MARCELLINI, op. cit., n. 4 ad art. 34 CPP).

2.2.2 Come visto in ingresso, nella propria domanda di assunzione del procedimento del 28 gennaio 2015 (act. 1.5), il MP/TI aveva indicato che l'indagine in Ticino riguardava, segnatamente, reati di ripetuto furto aggravato, commesso in banda giusta l'art. 139 cifra 3 cpv. 2 CP; nel medesimo senso, il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria del 16 gennaio 2015, secondo cui, tra i reati ipotizzati spicca il "ripetuto furto aggravato (commesso in banda) tentato e consumato – art. 139 cifra 2/3 CPS" (act. 1.2). L'esistenza di un reato nella forma aggravata emerge anche dal casellario giudiziale dell'imputato A., dove è tuttavia menzionato che le autorità ticinesi starebbero procedendo nei suoi confronti per l'ipotesi di furto per mestiere (act. 1.3).

Il MP/SG ha per contro fondato la propria presa di posizione del 5 febbraio 2015 – come pure la sua risposta di causa – sull'esistenza di meri furti semplici (act. 1.1. e act. 3). Tesi questa poi condivisa anche dal MP/TI che, nel suo reclamo dell'11 febbraio 2015 avverso la decisione sangallese, ha precisato che ai diversi reati sarebbe comminata la medesima pena, modi-

ficando dunque, implicitamente, la sua impostazione iniziale a favore dell'esistenza di meri furti semplici (act. 1).

A sostegno dell'assenza di aggravanti del furto, vi sono pure le risultanze del rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria (act. 1.2), dalle quali non emergono sufficienti elementi per ritenere adempiute né l'aggravante della banda né quella del mestiere, per i motivi che seguono.

- 2.2.3** Perché possa essere ritenuta la realizzazione di un furto in banda, è necessario che due o più autori manifestino espressamente o per atti concludenti la volontà di associarsi al fine di commettere insieme più infrazioni indipendenti, anche in assenza di uno specifico piano e senza che i reati futuri siano già determinati. Sotto il profilo soggettivo, è sufficiente che l'autore conosca e intenda realizzare le circostanze di fatto che corrispondono alla definizione di banda (DTF 135 IV 158 consid. 2; CORBOZ, *Les infractions en droit suisse*, vol. I, 3a ediz., Berna 2010, n. 16 ad art. 139 CP).

Nella fattispecie, dagli atti risulta che A. e B. avrebbero agito congiuntamente in occasione di due furti, ossia presso C. SA (dove sarebbe stato identificato solo il DNA di A. e dove gli autori sarebbero stati, secondo un testimone, tre) e presso E. (dove sarebbe stato reperito solo il DNA di B.). In altre due occasioni, oltre al furto d'uso di un veicolo, A. avrebbe agito solo. Ora, il fatto di supporre che A. e B. abbiano agito congiuntamente in occasione di soli due furti non è, manifestamente, sufficiente a far ritenere adempiuto il criterio della continuità proprio all'appartenenza ad una banda.

- 2.2.4** Perché sia ritenuta l'aggravante del mestiere, il Tribunale federale ha specificato che l'autore agisce professionalmente quando, a causa del tempo e dei mezzi consacrati alla sua attività delittuosa, come pure della frequenza degli atti durante un determinato periodo e dei redditi prospettati od ottenuti, risulta che egli esercita tale attività alla stregua di una professione, quand'anche accessoria. Occorre che l'autore aspiri ad ottenere dei redditi relativamente regolari che rappresentino un apporto notevole al finanziamento del suo stile di vita e che si sia così, in un certo qual modo, installato nella delinquenza (DTF 116 IV 319 consid. 3b; v. anche DTF 129 IV 253 consid. 2.1; CORBOZ, *op. cit.*, n. 15 ad art. 139 CP). Se, da un lato, un solo furto non è sufficiente, dall'altro la giurisprudenza non ha fissato un numero minimo a partire dal quale si possa parlare di professione del crimine; dalle azioni delittuose deve comunque emergere che l'autore era intenzionato a compiere una molteplicità di reati. Vanno inoltre valutati il numero o la frequenza degli atti punibili commessi durante un certo periodo di tempo, l'elaborazione di un determinato modo di procedere o di un determinato metodo, il fatto di creare un'organizzazione, di operare investimenti,

l'ammontare della refurtiva, eccetera. La verifica non va fatta in maniera astratta ma deve essere riferita al caso concreto (NIGGLI/RIEDO, Basler Kommentar, Strafrecht II, 3a ediz., Basilea 2013, n. 99 ad art. 139 CP).

Nella fattispecie, A. è sospettato di aver compiuto cinque furti (incluso il furto d'uso di un veicolo) nel periodo compreso tra il 29 aprile 2014 ed il 27 luglio 2014, per un valore complessivo di refurtiva denunciato di circa fr. 4'360.-- (oltre al furto d'uso di un veicolo). Tali circostanze non sono certamente sufficienti a far ritenere che l'agire di A., pur considerando anche il complesso degli atti rimproveratigli dalle autorità sangallesi (v. incarto ST.2013.39761 prodotto dal MP/SG), possa essere valutato alla luce dell'aggravante del mestiere, non potendosi ritenere che il prevenuto abbia fatto della predetta attività delittuosa la sua esclusiva e/o preponderante fonte di reddito. E tantomeno lo sono le circostanze imputate a B., sospettato di avere partecipato a soli due furti con una refurtiva stimata di fr. 1'560.--.

2.2.5 Da quanto sopra discende che i furti eventualmente ascrivibili a A. e a B. nel Canton Ticino vanno qualificati quali furti semplici, potendosi certamente escludere, pur applicando il principio *in dubio pro duriore*, l'adempimento della forma aggravata.

I reati oggetto di indagini dinanzi al MP/TI e al MP/SG risultano dunque di medesima gravità.

2.3 Ciò posto, si impone di verificare quale autorità sia competente a perseguire, da un lato, i reati ascritti a A. e, dall'altro, gli atti imputati a B.

2.3.1 Per quanto attiene a A., risulta dal dossier che egli è sospettato di avere commesso atti penalmente perseguibili sia nel Canton San Gallo (oltre al furto d'uso di un veicolo a motore nel Canton Berna) sia sul territorio ticinese (e del Canton Grigioni).

2.3.2 Giusta l'art. 34 cpv. 1 CPP, se l'imputato ha commesso più reati in luoghi diversi, il perseguimento e il giudizio di tutti i reati competono alle autorità del luogo in cui è stato commesso il reato punibile con la pena più grave. Se per i diversi reati è comminata la stessa pena, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. È posta come condizione che l'autore sia perseguito simultaneamente nei Cantoni implicati (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 6 ad art. 34 CPP e riferimenti citati; PIQUEREZ/MACALUSO, Procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea 2011, n. 376). Questo presupposto non è dato qualora un procedimento avviato in un Cantone si concluda (tramite sentenza, archiviazione, ecc.)

prima dell'apertura del procedimento nell'altro Cantone coinvolto (MOSER/SCHLAPBACH, op. cit., n. 7 ad art. 34). Vi è perseguimento, indipendentemente dalle disposizioni cantonali, non solo di fronte all'apertura formale di un'inchiesta ma anche in caso di indagine di polizia (*ibidem*).

Nel caso concreto la competenza va pertanto determinata in funzione del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento (v. supra consid. 2.2.2).

2.3.3 Le autorità sangallesi non contestano questo ragionamento, anzi dichiarano espressamente di assumere, in virtù dell'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP, alcuni dei reati ascritti a A. dalle autorità ticinesi, e meglio quelli per i quali la partecipazione di A. è stata accertata tramite concreti riscontri probatori (tramite il profilo DNA). Il MP/SG nega per contro la propria competenza a perseguire i reati per i quali non sarebbero stati reperiti chiari e concreti indizi del coinvolgimento di A.; inoltre, non risultando dal dossier ticinese la prova certa che B. abbia partecipato ai reati imputati a A. ed assunti dalle autorità sangallesi, né essendovi la dimostrazione che A. abbia in qualche modo coadiuvato B. nella commissione degli atti delittuosi imputati appunto a quest'ultimo in base a risultanze delle analisi del DNA, il MP/SG ha parimenti rifiutato l'assunzione del procedimento avviato a carico di B.

2.3.4 Affinché l'art. 34 cpv. 1 CPP trovi applicazione, è indispensabile che i reati siano contemporaneamente perseguiti dalle autorità di più cantoni. Un imputato è considerato perseguito dal momento in cui un'autorità di perseguimento penale, compresa la polizia, ha intrapreso misure con cui essa manifesta di sospettare che sia stato commesso un reato, come pure nel caso in cui è stata sporta una denuncia penale (MOSER/ SCHLAPBACH, op. cit., n. 6 ad art. 34 CPP).

Nel caso di specie, è indubbio che le autorità sangallesi perseguono A. per due episodi in cui egli avrebbe commesso i reati di furto, danneggiamento e violazione di domicilio nel Canton San Gallo, come pure per un successivo furto d'uso di un autoveicolo avvenuto nel Canton Berna (v. act. 1.1. pag. 3). Pure indiscussa è l'esistenza di un parallelo procedimento a carico di A. nel Canton Ticino per titolo di furto, tentato e/o consumato, danneggiamento e violazione di domicilio (commessi a danno della C. SA, di E., della D. SA e dei signori F.), nonché per furto d'uso di un autoveicolo ed infrazione alla legge federale sugli stranieri.

Ora, sebbene solo in due occasioni (presso la C. SA e presso la D. SA) siano state reperite tracce di DNA di A. (reati per i quali, come detto, il MP/SG ha accettato di riprendere il perseguimento), le autorità ticinesi

hanno aperto il procedimento nei suoi confronti per tutti gli episodi a lui imputati nella domanda di assunzione della procedura (art. 1.5), ritenendo, sulla base del rapporto di inchiesta della polizia giudiziaria, che sussistano sufficienti indizi per sostenere una sua partecipazione a tutti i reati in questione. Il giudizio sul foro va quindi basato su questi concreti elementi di sospetto, senza anticipare valutazioni probatorie che dovranno essere appunto fatte dall'autorità che risulterà competente per il perseguimento. Orbene, essendo *in casu* i reati imputati a A. sia nel Canton Ticino che nel Canton San Gallo di medesima gravità, ed avendo il MP/SG compiuto i primi atti di perseguimento ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP, incombe a quest'ultima autorità di assumere l'intero procedimento a carico di A., a prescindere dalla valutazione concreta delle prove di ogni singolo atto rimproveratogli.

2.3.5 In secondo luogo, si pone la questione della competenza a perseguire gli atti imputati a B.

Applicabile a tale fattispecie è l'art. 33 cpv. 2 CPP, secondo cui se il reato è stato commesso da più autori, sono competenti le autorità del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. Il principio del *forum-praeventionis* ha tuttavia carattere sussidiario rispetto all'art. 34 cpv. 1 prima frase CPP.

2.3.6 Nel caso concreto, trovando applicazione l'art. 34 cpv. 1 seconda frase CPP e non la prima frase di detto articolo (v. consid. 2.2.2 *supra*), il principio stabilito dall'art. 33 cpv. 2 CPP deve essere rispettato. Questa Corte ha già giudicato che, nel caso in cui uno degli autori abbia compiuto altri reati oltre a quelli commessi in qualità di correo, puniti anch'essi con la medesima pena, la competenza va determinata per tutti i correi in funzione del luogo in cui sono stati compiuti i primi atti di perseguimento. Ciò anche nell'eventualità in cui oggetto dei primi atti di perseguimento siano i reati commessi singolarmente da uno dei successivi correi (decisione del Tribunale penale federale BG.2012.11 del 16 aprile 2012, consid. 2.1 e riferimenti citati; MOSER/ SCHLAPBACH, op. cit., n. 13 ad art. 33 CPP).

2.3.7 Secondo costante giurisprudenza del Tribunale federale, è correo chi collabora con altri compartecipi intenzionalmente e in modo determinante nella decisione, pianificazione od esecuzione di un reato, così da apparire come uno dei protagonisti; al proposito va tenuto conto, in particolare, dell'intensità della volontà delittuosa. Nella correatà è presupposta, tra l'altro, una decisione comune circa la commissione del reato; ciò non significa tuttavia che tale decisione comune debba essere stata manifestata espressamente;

è sufficiente che essa risulti da atti concludenti (DTF 120 IV 17 consid. 2d e riferimenti citati; 115 IV 161 consid. 2).

2.3.8 Nel caso di specie, risulta dagli atti che B. è perseguito dalle autorità ticinesi per reati commessi assieme a A. (C. SA di Z e E. di Z) la notte tra il 5 ed il 6 maggio 2014. Presso la C. SA – dove è in seguito stato reperito il DNA di A. – un testimone ha confermato la presenza di due persone intente a forzare la porta, mentre una terza persona avrebbe fatto da "palo"; presso E., dove è pure stato danneggiato il telaio della porta principale, è invece stato reperito il DNA di B. Nel rapporto d'inchiesta si precisa che questi due reati sono collegati per modus, luogo e tempo (v. act. 1.2). Di conseguenza, in base alle risultanze sinora agli atti, non vi è ragione di ritenere che B. abbia avuto un ruolo inferiore rispetto a quello di A.; anzi, nel rispetto del principio "in dubio pro duriore" e della predetta giurisprudenza, a B. va attribuito, per il giudizio sulla competenza al perseguimento, il ruolo di correo.

Ne discende che, dovendo B. e A. essere considerati correi nell'ambito di reati di medesima gravità e avendo le autorità sangallesi per prime compiuto atti di perseguimento penale giusta l'art. 33 cpv. 2 CPP, queste ultime vanno giudicate competenti a perseguire anche i fatti posti a carico di B.

- 3.** A motivazione della competenza del Canton Ticino, MP/SG sostiene infine che, essendo tutti gli atti allestiti dal MP/TI redatti in italiano, la conduzione della procedura da parte di un'autorità di lingua tedesca, non cognita della lingua italiana, verrebbe resa notevolmente difficoltosa.
- 3.1** Secondo l'art. 40 cpv. 3 CPP "l'autorità competente a decidere sul foro può stabilire un foro diverso da quello previsto negli articoli 31-37 se il centro dell'attività penalmente rilevante, la situazione personale dell'imputato o altri motivi pertinenti lo esigono". La Corte dei reclami penali può quindi, a determinate condizioni, fissare un foro diverso da quello previsto dalla legge (art. 40 al. 3 CPP; BERTOSSA, op. cit., n. 3 ad art. 38 CPP). Una scelta diversa dal foro legale deve tuttavia essere concessa in modo restrittivo, per dei motivi fondati, e non solo per comodità (decisione del Tribunale penale federale BG.2011.32 del 5 aprile 2012, consid. 3.1). La deroga al foro legale deve quindi rimanere un'eccezione, attuabile unicamente nel caso in cui motivi pertinenti lo esigono. La deroga è inoltre ammessa solo in favore di un cantone che disponga di un effettivo legame territoriale (decisione del Tribunale penale federale BG.2014.14 del 3 settembre 2014, consid. 4.1 e riferimenti).

- 3.2** Nel caso di specie la lingua in cui sono allestiti gli atti ticinesi, in particolare il rapporto d'inchiesta di polizia giudiziaria (act. 1.2), sul quale peraltro il MP/SG ha già preso posizione (v. act. 1.1 e act. 3), non costituisce un motivo pertinente ai sensi dell'art. 40 cpv. 3 CPP e non è dunque idoneo a giustificare una diversa attribuzione della competenza. Tanto più che le autorità sangallesi, nell'ambito del procedimento da esse condotto, hanno già effettuato e raccolto, anche per via rogatoriale, svariati atti di indagine (v. incarto ST.2013.39761 prodotto dal MP/SG); oltre a ciò, nessuna delle autorità coinvolte ha asserito – né risulta dal dossier – che gli imputati conoscano la lingua italiana meglio di quella tedesca (v. in proposito: sentenza del Tribunale penale federale BG.2013.27 dell'11 aprile 2014, consid. 3). Per tacere del fatto che la lingua italiana, fermo restando il principio della territorialità in ambito linguistico, è comunque una delle lingue ufficiali della Confederazione, della quale, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, in ambito forense è pretendibile una conoscenza almeno di tipo passivo, a maggior ragione da parte di un'autorità (v. per quanto riguarda gli avvocati, la sentenza del Tribunale federale 1A.235/2003 dell'8 gennaio 2004, consid. 1, nonché la sentenza del Tribunale penale federale BK_B 028/04 del 6 luglio 2004, consid. 2.1), la quale peraltro può disporre di traduttori a seconda delle necessità.
- 4.** Alla luce di tutto ciò, le autorità penali del Canton San Gallo vanno considerate competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.
- 5.** Per la presente decisione non vengono prelevate spese (art. 423 cpv. 1 CPP).

Per questi motivi, la Corte dei reclami penali pronuncia:

1. Le autorità penali del Canton San Gallo sono competenti per il perseguimento dei reati oggetto della presente procedura.
2. Non si prelevano spese giudiziarie.

Bellinzona, l'11 maggio 2015

In nome della Corte dei reclami penali
del Tribunale penale federale

Il Presidente:

La Cancelliera:

Comunicazione a

- Ministero pubblico del Cantone Ticino
- Staatsanwaltschaft des Kantons St. Gallen

Informazione sui rimedi giuridici:

Contro questa sentenza non è dato alcun rimedio giuridico ordinario.